

Intervento a difesa del regolamento per i contributi alle emittenti televisive locali italiane

Sono Mauro Lazzarino, mi occupo di televisione locale dal 1978; gestisco GRP televisione, storica emittente piemontese, tra le prime cinque del Piemonte negli ultimi cinque anni; ho fatto ricorso contro questa normativa al Presidente della Repubblica come GRP Media Srl; sono tra i fondatori della FRT dai tempi di Vico Equense; ho fatto vita associativa e di rappresentanza del settore televisivo locale fino a due anni fa; non sono iscritto oggi a nessuna associazione televisiva, per un dissenso sulla politica che la mia associazione si apprestava a perseguire.

Forse già mi conoscete per gli interventi, finalizzati sempre ad un riassetto funzionale del sistema, perchè amo questo settore e non riesco ad immaginare un Paese senza tv locali. Favorevole, come tanti, alla necessità di mettere mano alla L.448/98 per le storture emerse negli anni, ho applaudito ai discorsi dell'onorevole Giacomelli sulla meritocrazia, sulla difesa della occupazione e sulla certezza dei tempi di erogazione dei contributi. Credo che fosse estremamente importante che ci fosse una ridefinizione dei criteri di assegnazione dei contributi alle tv locali italiane.

Il Regolamento n.146 del 23 agosto 2017, pur essendo redatto molto bene, tradisce però elementi essenziali della Legge: garantire il pluralismo, sostenere l'occupazione, premiare la meritocrazia, favorire l'innovazione. Introduce anche elementi estranei al mandato della legge ed al lungo iter di consultazioni. Il risultato è il grave rischio che, non superando l'esame di legittimità della magistratura, venga bloccato tutto l'iter di erogazione.

Il TAR del Lazio nel primo esame in via di urgenza, nel respingere la sospensiva a causa del danno non ancora patito dalla ricorrente (non c'era ancora la graduatoria né provvisoria né definitiva con gli importi assegnati alle varie emittenti) affermava "appaiono meritevoli di attenta considerazione le censure di parte ricorrente avverso il nuovo regolamento di cui al d.P.R. n. 146 del 2017, laddove (art. 6) sancisce la formazione di una graduatoria unica in ambito nazionale, per l'accesso ai fondi in oggetto, nella quale i contesti regionali meno popolosi possono costituire oggettivo ostacolo per le emittenti che operino in tali territori, con possibile pregiudizio per la pluralità dell'informazione, che è uno degli obiettivi che la legge demanda al regolamento impugnato"

Lo stesso MISE nella determina della graduatoria Anno 2016 stabilisce "...di erogare alle emittenti aventi diritto sul contributo spettante un acconto nella misura del 50% successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, e di rinviare la liquidazione dell'importo a saldo una volta definito il suddetto contenzioso".

Si deve quindi approvare in via d'urgenza un intervento del Governo, con un decreto legge o forma analoga - anche transitoria - per modificare il regolamento nella parti illegittime, evitandone il blocco e garantendo così l'erogazione dei contributi, al più presto, salvando le istruttorie già fatte per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Premessa

Un settore di emittenza locale regionale è necessario all'Italia ed ai suoi cittadini per avere un assetto televisivo equilibrato: emittenza locale, emittenza nazionale, emittenza satellitare od internazionale. Ciascuna con le proprie regole ma con equilibrio fra i diversi comparti che ne possa garantire la sopravvivenza nel tempo.

Oggi però si deve ancora definire un ruolo per l'emittenza locale in base al quale sostenere tutti i soggetti che si muovano nella logica definita, garantendo un pluralismo regionale sufficiente ma con una dimensione numerica sostenibile: all'informazione locale servono emittenti televisive locali, non solo degli LCN gestiti da dei FSMA (Fornitori di Servizi Multimediali Audiovisivi) regionali.

Un errore strategico del nostro settore è stato non rivendicare il riconoscimento del soggetto "emittente televisiva locale" (con gestione di banda trasmissiva, anche parziale), dedicata al territorio della regione di appartenenza, con produzione di contenuti caratterizzati da una forte località. Un soggetto televisivo specifico dedicato alle realtà locali che, nel panorama dei media, avesse la stessa dignità degli altri mezzi televisivi, come Canale 5 o Rai 1 sono emittenti per l'Italia (i quali non sono e non vengono percepiti come meri FSMA).

A fianco di questa emittenza propriamente televisiva poi potevano anche stare i nuovi fornitori di contenuti media audio visivi FMSA (locali e nazionali) i quali avrebbero diffuso le proprie produzioni attraverso i più diversi media, presenti e futuri.

Il testo unico 177 descrive il soggetto "emittente televisiva locale" ma poi la normativa se ne è di fatto dimenticata. E' un'occasione persa a cui si dovrà nel futuro porre rimedio.

Il mercato televisivo locale rappresenta purtroppo quello che si chiama "un insuccesso di mercato" cioè un settore che non può reggersi con le sole risorse del mercato. Se una emittente locale vuole svolgere il proprio ruolo in modo efficace non riesce oggi a raccogliere dal mercato le risorse necessarie al proprio equilibrio di bilancio: la concorrenza sullo stesso televisore di offerte televisive che hanno base di mercato e potenzialità economiche troppo diverse determina che sia l'ascolto sia la frequentazione risultino molto diverse fra i vari soggetti televisivi. Un programma della tv nazionale ha un bacino di ascolto potenziale di 50 milioni di telespettatori, un programma di una tv locale ha un potenziale bacino di 300.000 – 8.000.000 di telespettatori e più allarga alle aree territoriali contigue la diffusione del proprio segnale più perde la sua natura locale e l'interesse primario del suo pubblico. **Quindi i contributi dello Stato non devono essere un premio alle singole tv locali maggiori ma un sostegno a tutte le regioni per avere in ciascuna di esse un settore televisivo locale migliore.**

Il ruolo che la tv locale occupa nello sviluppo del mercato delle piccole e medie imprese regionali è fondamentale. Lo stesso accade per l'informazione locale di prossimità, in cui i cittadini possono informarsi

su ciò che accade intorno a loro e sulle amministrazioni che li governano. L'equilibrio economico di queste imprese televisive locali è fondamentale per lo sviluppo del loro ruolo.

Difetti del vecchio regolamento

Il regolamento della 448/98, con i parametri adottati, con la mancanza di controlli (spesso della sola coerenza dei dati dichiarati) e anche con le interpretazioni fatte dai controllori regionali delle regole di applicazione, ha generato danni, premiato negli anni regioni e soggetti specifici. Danni che, come vedremo, producono ancora oggi ulteriori distorsioni sul mercato locale a causa alla graduatoria unica nazionale.

E' utile quindi ripercorrere i principali difetti per evitarne le conseguenze.

- 1) Divisione delle risorse alle varie regioni in base al parametro del fatturato televisivo regionale e non in base a fattori oggettivi legati alla regione. La conseguenza è stata che ogni regione aveva interesse ad aumentare più possibile il fatturato della regione per avere più dotazione economica. I Corecom più severi hanno penalizzato molte regioni, nelle quali inspiegabilmente la tv locale aveva successo nettamente inferiore rispetto ad altre regioni.
- 2) Definizione troppo ampia del fatturato ammesso, poiché ricomprendeva voci che non avevano legame con l'attività di diffusione, l'unica utile per i telespettatori della regione.
- 3) Numero troppo scarso dei dipendenti che si doveva possedere per accedere ai contributi, ulteriormente ridotto con l'ammissione nel conto di part time con pochissime ore settimanali di lavoro.
- 4) Attribuzione dei 4/5 delle risorse disponibili ad una percentuale del 37% dei soggetti in ogni regione, che obbligava a "tenere in vita" un altro 63% di soggetti privi di vera ragione di esistere, per aumentare il fatturato della regione ed il numero dei soggetti percepenti i soldi "veri" (con 24 soggetti nella regione i 4/5 interessavano i primi 9 in graduatoria).
- 5) Difficoltà di controllare i parametri di attribuzione dei contributi, con definizioni degli stessi insufficienti ed estese da interpretazioni regionali dei Corecom.
- 6) La regionalità della compilazione delle graduatorie ha poi generato ritardi notevoli, difformità di trattamenti fra le diverse regioni, distorsione della allocazione delle risorse.

E' anche venuto meno l'interesse dei soggetti partecipanti ad essere loro stessi controllori del sistema, perché avrebbero solo penalizzato la propria regione e loro stessi, senza risolvere il problema di una corretta allocazione delle risorse disponibili.

Esame dei punti controversi del nuovo regolamento

La nuova normativa doveva rimediare a quelle storture e nelle Linee Guida pubblicate, dopo ampia consultazione, dal MISE nel giugno 2016 lo ha sostanzialmente fatto, con un notevole passo avanti, ma nella

versione finale attuale del Regolamento vi sono alcuni difetti di applicazione delle regole, tali da rendere illegittimo tutto un procedimento che aveva le finalità assolutamente condivisibili, indicate dalla legge delega.

Esaminiamo i punti controversi del regolamento che hanno vari profili di illegittimità, tali da rischiare il blocco dello stesso. Le modifiche proposte in via d'urgenza rispondono ai punti che seguono, al fine di depotenziare i ricorsi già presentati e quelli futuri.

1) Quattro obiettivi richiesti dalla legge delega

La legge delega stabilisce quattro obiettivi. La finalità generale che il Regolamento deve attuare è quella di "realizzare obiettivi di pubblico interesse" Invece il Regolamento attua un sostegno economico ad una particolare tipologia di aziende

- a. Il primo obiettivo da perseguire è " la promozione del pluralismo". In realtà il Regolamento comprime il pluralismo ed inserendo il limite della distribuzione del 95% delle risorse ai primi 100 soggetti attua una concentrazione su pochi soggetti della maggioranza delle risorse stesse. (si veda oltre il tema concentrazione)
- b. Il secondo obiettivo da realizzare è "il sostegno della occupazione". Invece la riduzione del peso del punteggio dipendenti, rispetto al punteggio totale della graduatoria, riduce fortemente e squilibra la graduatoria a favore del punteggio dell'Auditel (calcolato anche in un modo assurdo) e la conseguente distribuzione delle risorse.
- c. Il terzo obiettivo richiesto al Regolamento è "il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti". Viene perseguito con la riduzione delle televendite e richiedendo due telegiornali giornalieri, senza specificazione di orari e durata. L'introduzione del parametro Auditel è in contraddizione con tale obiettivo. La misurazione Auditel poi non è limitata alle fasce informative, mentre dopo le 23.00 tutti sanno che cadono i limiti alla programmazione dei sexy e dei maghi e del lotto, previsti dalla legge o dai regolamenti sottoscritti.
- d. Il quarto obiettivo stabilito nella legge delega è "l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative" E' un parametro retroattivo che rappresenta un punteggio assolutamente marginale sul totale senza costituire uno stimolo all'innovazione.
- e. Nella legge invece non c'era nessun riferimento al parametro dell'ascolto Auditel che come vedremo invece la fa da padrone nel determinare la graduatoria. L'Auditel non misura la qualità della programmazione (come non è ad es. di qualità il programma il Grande Fratello anche se di molto ascolto). L'ascolto non migliora i livelli qualitativi perché la qualità ma il gradimento di una programmazione eterogenea, fatta anche di prodotti ai limiti della legge (come sexy, cartomanzia, lotto) e televendite. Il miglioramento della qualità della programmazione si persegue avendo un numero maggiore di giornalisti e dipendenti capaci.
- f. Il regolamento è predisposto per dare un aiuto cospicuo ed ingiustificato ai singoli soggetti aziendali e non alla informazione locale regionale italiana e cioè ad un intero settore.
- g. Nel testo della legge delega la n.208/2015 comma 163 si richiede "...il regolamento stabilisca i criteri di riparto e le procedure di assegnazione per distribuire le risorse da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative

2) Graduatoria nazionale unica per suddividere le risorse

Il Regolamento istituisce una graduatoria unica nazionale di tutte le tv locali in base ai dipendenti e giornalisti per l'80%, l'ascolto per il 17% e gli investimenti tecnologici per il 3% (anche se vedremo però che poi nella realtà non sarà così).

a. La graduatoria unica nazionale è illogica perché:

- Il sistema di emittenza locale è intrinsecamente regionale
- Le emittenti lavorano con un numero di abitanti molto diverso da regione a regione
- C'è un reddito pro capite regionale molto diverso da regione a regione
- Ci sono una propensione agli investimenti pubblicitari, abitudini di ascolto e tanti altri fattori molto diversi da regione a regione. Le diversità non sarebbero elementi discriminanti, però, fra i vari soggetti che operino nella stessa regione.

Si pensa forse che tutti questi diversi trattamenti a soggetti ricompresi in una unica graduatoria di assegnazione delle risorse, non rendano illegittima la graduatoria unica nazionale?

b. La graduatoria unica nazionale è senza motivazione.

- Serve in realtà solo a fare prendere più soldi, sottratti ad altre regioni, a quelle emittenti già più grandi (quindi in astratto meno bisognose di contributi pubblici), che appartengono a regioni meno popolate (ad esempio la Sardegna). Quale è l'interesse generale a permettere questo?
- Un esempio. Alla Sardegna in una equa distribuzione delle risorse, in base alla popolazione, spetterebbe la quota di 2.147.449,14€ per tutte le tv locali della Sardegna, mentre nella attuale prevista graduatoria nazionale la prima emittente percepisce 2.140.075,41€ da sola, mentre per le altre tv sarde ci sono i fondi che spetterebbero ad altre regioni.
- Altro esempio. In una graduatoria regionale se un soggetto presentasse la domanda anche per il suo secondo o terzo marchio, sottrarrebbe risorse al suo primo marchio; non così nella graduatoria unica nazionale. Gestire più marchi potrebbe essere editorialmente giustificato, per conquistare più pubblico, ma non può avere lo scopo di occupare un ulteriore posto nella graduatoria nazionale dei 100, a danno di un'altra regione.
- Così si penalizza il pluralismo regionale e i soggetti richiedenti potrebbero paradossalmente essere, nella graduatoria nazionale, tutti collocati in 5/6 regioni.

c. Allocazione non proporzionata delle risorse, regione per regione.

- Nella graduatoria definitiva si scopre che vi sono regioni molto penalizzate ed altre favorite, rispetto alle risorse che spetterebbero alla regione in proporzione alla propria popolazione. Il MISE non ha elaborato precedentemente delle simulazioni pubbliche come aveva richiesto il Consiglio di Stato,
- Le differenze che si verificano in diverse regioni fra quanto verrà erogato nella regione alle emittenti presenti fra i 100 della graduatoria unica nazionale e la quota regionale che spetterebbe in base alla popolazione sono tra 1 milione e 5 milioni.
- In particolare ci sono 11 regioni che sono penalizzate rispetto al riparto delle risorse in base alla popolazione, con il Lazio penalizzato per 4.853.000€ ed il Piemonte per

2.515.000€. Mentre vi sono altre 9 regioni premiate in cui la Puglia ha 5.183.000€ più del riparto regionale, il Veneto ha 4.144.000€ del dato regionalizzato e terza è la Campania con 735.570€ in più.

- La situazione peggiora se si vedono le differenze sulle somme della fascia A riservate ai primi 100 soggetti in graduatoria. In questo caso rimangono sempre favorite la Puglia ed il Veneto ma peggiorano il Lazio a 5.300.000€ il Piemonte a 2.900.000€ ma anche le Marche, l'Abruzzo, la Calabria, la Lombardia, la Liguria. La valle d'Aosta ed il Molise non hanno nessuno nei 100.
- In una graduatoria suddivisa regionalmente tutte le regione più piccole recupererebbero una presenza di emittenti, altrimenti escluse in una competizione nazionale, rimanendo fuori dai 100.

Si pensa che tutto questo non porterà alla censura da parte del TAR?

d. I soggetti avvantaggiati dalla graduatoria unica nazionale.

- Le emittenti avvantaggiate dalla graduatoria nazionale sono quelle che sono state premiate dalle regole della 448/98 e dalla sua applicazione: aziende che negli anni hanno ricevuto contributi cospicui.
- Adesso quelle risorse accumulate negli anni passati nella graduatoria unica nazionale determinerebbero una ulteriore concorrenza nei confronti di soggetti di altre regioni, con Corecom più severi o meno avvantaggiate dalla normativa.

e. Violazione della parità di trattamento fra i diversi soggetti garantita dalla Costituzione

- La graduatoria unica nazionale mette a confronto soggetti con potenzialità oggettive molto diverse fra loro.
- La competizione per un posto in graduatoria fra i primi 100 avviene sullo stesso ring fra pesi piuma e pesi massimi. Come può una emittente del Molise con 300.000 abitanti ed un pil del 0,37% competere in numero di dipendenti con una emittente in Lombardia che ha un bacino di oltre 10.000.000 di abitanti ed un pil del 21,7%?
- Gli stessi limiti di accesso ai contributi in termini di numero di dipendenti è impari. Se in Molise una emittente deve avere almeno 8 dipendenti (1 ogni 38.806 abitanti) l'emittente lombarda dovrebbe averne al minimo 258 dipendenti (per avere la stessa media sulla popolazione). Non parliamo del reddito pro capite!

Si pensa che tutto questo non sarà censurato dal TAR?

3) Concorrenza sleale per sovvenzioni regionali

- a. Molte regioni hanno giustamente stanziato risorse a sostegno dell'informazione locale, percepite dalle emittenti della propria regione.
- b. Queste risorse oggi diventano uno strumento di concorrenza sleale. Le emittenti di queste regioni oggi nella graduatoria unica nazionale fanno concorrenza ai soggetti di altre regioni privi di contributi regionali, avendo i costi per i propri dipendenti già pagati dalla regione di appartenenza.

In una graduatoria unica nazionale ci sarebbe quindi competizione fra soggetti diversamente favoriti. Non credo che il TAR possa non censurare una graduatoria con tali anomalie.

4) Limitazione a 100 LCN.

Il regolamento prevede che ai primi 100 soggetti in graduatoria sia distribuito il 95% delle risorse. Questo era forse giustificato quando le emittenti in graduatoria anni fa erano più di 450. Oggi in graduatoria abbiamo solo 164 domande per 150 soggetti circa.

- a. Il regolamento all'art 6 c2 parla delle "prime cento emittenti " a cui destinare il 95% delle risorse disponibili. In realtà si tratta dei primi 100 LCN e regioni di presenza. **Non sono quindi 100 emittenti in Italia che, divise per 20 regioni, sarebbero una media di 5 emittenti per regione.** La condivisibile previsione di un numero definito di emittenti locali italiane è stata completamente tradita.
- b. Lo sbarramento dei 100 posti, remunerati con il 95% delle risorse, nella graduatoria non deriva da nessuna delega della legge, non trova una giustificazione, e confligge con l'obiettivo della crescita del pluralismo.
- c. Questo sbarramento non era presente nella bozza approvata dal CdM da sottoporre a consultazione ed esaminata dal Consiglio di Stato, il quale su questo aspetto basilare non ha potuto esprimersi.
- d. Il limite della ripartizione del 95% delle risorse ai primi 100 soggetti crea un doppio sbarramento: oltre al numero minimo richiesto di dipendenti per presentare la domanda di contributi si aggiunge questo secondo limite che non ha giustificazione nei criteri richiesti dalla legge.
- e. Il limite del 95% delle risorse ai primi 100 soggetti, altera significativamente il mercato esistente, cosa che il Consiglio di Stato aveva auspicato non avvenisse. Infatti negli ultimi tre anni della 448/98 l'80% delle risorse era distribuito a 130 emittenti, oggi il 95% a 100 in graduatoria (pari a circa 90 soggetti giuridici).
- f. Il limite a 100 crea una instabilità aziendale. Con l'uscita della graduatoria provvisoria 2017 5 emittenti sono entrate nei 100 ed altre 5 sono ovviamente uscite . Quindi 10 aziende da un anno altro hanno visto sconvolgersi la loro condizione economica senza averne alcuna responsabilità perché tutto è dipeso dal risultato degli altri in graduatoria. **Ogni programmazione aziendale diventa impossibile, con riflessi sull'occupazione nelle singole aziende.**
- g. **Il limite a 100 mette in pericolo 704 dipendenti.** Con la limitazione del 5% delle risorse ai soggetti oltre ai 100 questi non potranno sostenere a lungo questi dipendenti. Infatti **nella graduatoria i dipendenti delle emittenti oltre i 100 a rischio sono 704 (di cui 190 giornalisti) con risorse di contributi di 3.395.330€;** mentre i dipendenti dei primi 100 obbligatori sono 1.124 (di cui 308 giornalisti) con risorse di contributi di 74.771.336€. La circostanza è confermata dalla riduzione del numero delle domande per il 2019.
- h. Oggi la riduzione spontanea delle emittenti che hanno fatto domanda in conseguenza dei limiti di accesso più severo (numero dei dipendenti posseduti al momento della domanda) ha reso inutile la limitazione dei 100.

Queste costituiscono ulteriori gravi anomalie, idonee a motivare provvedimenti di censura.

5) Concentrazione delle risorse su pochi soggetti.

- a. Il Consiglio di Stato ha avvertito che c'era il pericolo di concentrare le risorse maggiormente su alcuni soggetti e ha chiesto che fosse evitato. La distribuzione delle risorse in base ad una graduatoria unica nazionale e la limitazione dei 100, invece, concentra le risorse su pochi soggetti, distribuendo ad essi il 95% delle risorse.
- b. In caso poi di domande per ulteriori marchi in capo allo stesso soggetto giuridico, queste riducono, all'interno dei 100, i posti disponibili per altri diversi soggetti.
- c. Con gli LCN multipli lo stesso soggetto occupa più posti fra i primi 100 estromettendo l'ultimo, il penultimo (e così via) dei 100 dalla fascia A; le risorse non assegnate ai soggetti che sono usciti dai primi 100 vengono poi ripartite anche sul soggetto che fa domanda per il secondo, terzo, quarto marchio: si restringe il club di chi prende i soldi buoni (il 95%)
- d. La presenza di LCN multipli favorisce la concentrazione su di un solo soggetto della suddivisione delle risorse. Il primo soggetto come valore assoluto, Telenorba, arriva a 6.428.118€ annui, con 4 marchi; il secondo, Telelombardia, arriva a 4.516.445€ con 4 marchi, il terzo Teleradio diffusione Bassano arriva a 3.211.042€ con 3 marchi.
- e. I soggetti con LCN multipli sono Telenorba n.1 (con Telenorba 8 Teledue n. 6, TG Norba 2 n.18, Radionorba television n.20); Videolina n.2 (con TCS Tele costa smeralda n. 109); Telelombardia n. 3 (con Antenna 3 n.7, Top Calcio 24 n.10, Videogruppo n. 57); Telecity Lombardia n. 8 (con Telecity n.23); Trc Telemodena n.24 (con Telereggio n.34. TRC BO n.77); Antenna Tre Veneto n.9 (con Rete veneta n.17, Telequattro n.48).
- f. Con le cospicue risorse ricevute di contributi per il primo triennio ci potrà essere una spinta ad assumere altri dipendenti per moltiplicare i marchi diffusi, diventando così fabbriche di contributi, sempre nella stessa regione, senza beneficio per il settore italiano delle tv locali.
- g. Non sempre poi è possibile controllare chi, nello stesso ambiente lavora per un marchio e chi per l'altro con duplicazione del contributo per la stessa attività svolta. Sicuramente l'amministrazione, le spese societarie, gli amministratori, cioè tutti i costi comuni ricevono un contributo proporzionalmente doppio, triplo, quadruplo, non essendo richiesta una contabilità separata con riparto dei costi comuni.
- h. La possibilità poi per un soggetto con molti dipendenti di suddividerli su più marchi finisce di avere valenza solo per recuperare contributi ed occupare posti fra i primi 100. Abbassa invece la qualità dell'attività su ciascun marchio, a cui si destinano meno persone e se non si vuole violare la legge non si possono applicare sinergie produttive, in contrasto con l'obiettivo di aumentare la qualità della programmazione.

E' un'ulteriore anomalia grave che una distribuzione su base regionale, come visto sopra, eviterebbe.

6) Alterazione del mercato

- a. Ci sono 32 emittenti che non erano in graduatoria nel 2015 (non esistevano o erano marchi secondari) che compaiono con un punteggio molto importante come parametro dipendenti. Questi dipendenti denunciati nella domanda 2016 dove erano occupati nel 2015? Se non esistevano allora la nuova emittente non dovrebbe avere punteggio per l'anno precedente. Se è stato loro assegnato un punteggio per il nuovo marchio esistevano

ma erano stati denunciati ed utilizzati per un altro marchio: si tratterebbe di una dichiarazione falsa.

- b. Il numero delle emittenti che accedevano ai finanziamenti di fascia A (4/5 nella legge 448/98) era superiore a 130, in ciascuno dei tre anni 2015, 2014, 2013. Ci sono quindi oltre 30 emittenti che a causa dello sbarramento a 100 domande escono dalla prima fascia, emittenti che per i due, tre anni precedenti erano state sempre nella fascia dei 4/5 dei contributi 448 e quindi nei bilanci già approvati per gli anni 2016 e 2017 avevano previsto incasso per contributi, di competenza di quegli anni, in linea con gli anni precedenti. Queste stime che oggi devono, a posteriori, essere svalutate (con un buco di bilancio), a causa di una modifica legislativa che incide a fine 2018 sui bilanci 2016 e 2017.
- c. Il Consiglio di Stato ha chiesto che ci fosse un periodo transitorio di valutazione degli impatti sul mercato e che questo non fosse stravolto. Nella risposta del MISE il Consiglio è stato rassicurato al riguardo ma poi non è accaduto nulla.
- d. Nelle graduatorie della 448 del 2015 erano presenti 338 emittenti che sono diventate adesso 164 (comprese le domande per i marchi plurimi dello stesso soggetto). Certamente l'obbligo di avere un significativo numero di dipendenti ha ridotto il numero ma anche storiche emittenti con una significativa struttura televisiva ed occupazionale sono state artificialmente escluse dai 100 soggetti, alterando pesantemente il quadro televisivo di diverse regioni.
- e. Sempre il Consiglio di Stato aveva chiesto che venissero messi a disposizione delle analisi sugli impatti delle nuove norme rispetto alla situazione esistente. Le prime applicazioni evidenziano come questa raccomandazione fosse essenziale.
- f. Oggi si constata come l'applicazione della graduatoria unica nazionale per la distribuzione delle risorse ai primi 100 LCN in graduatoria, determini uno stravolgimento: ci sono regioni senza emittenti tra i 100, le quali possano percepire contributi "veri" per il loro sviluppo.

Un intervento transitorio attuale porrebbe rimedio a questa grave anomalia, nata nello sviluppo delle consultazioni.

Vedi tabella contributi anni precedenti.

7) Illegittimità del parametro Auditel in questo bando

8) Il parametro Auditel è inutilizzabile nelle graduatorie anno 2016, 2017, 2018!

- a. La retrodatazione del parametro Auditel. Il Regolamento prevede un punteggio per gli anni precedenti alla sua pubblicazione, retroattivamente. Ciò è illegittimo nell'ordinamento italiano e la Costituzione lo vieta. E' un parametro infatti non posseduto da tutti i soggetti.
- b. L'iscrizione all'Auditel, azienda privata, non è stato mai obbligatoria, per cui a posteriori le emittenti non iscritte si vedono gravemente penalizzate, con evidente violazione di legge sugli effetti retroattivi di una norma.
- c. Se si vuole utilizzare questo parametro sarà possibile solo dal 2020 per il biennio precedente o parte di esso.

d.

9) Il parametro Auditel è inadatto a favorire la crescita dell'informazione locale

- a. L'Auditel misura il gradimento dello spettacolo (anche nel caso dell'informazione, quindi più urlata) e non la qualità dell'informazione. La qualità deriva da caratteristiche professionali garantite da giornalisti iscritti agli Albi, e quindi dal punteggio giornalisti.
- b. E' opinione generale che la qualità della programmazione non è rappresentabile dalla misura dell'ascolto. La ricerca dell'ascolto viene nella generalità degli osservatori rimproverato proprio al servizio pubblico. Questa legge deve invece finanziare proprio un interesse della collettività.
- c. Se una emittente fa tanta informazione ha un dato di ascolto più ridotto rispetto a qualsiasi programma di intrattenimento. La CNN ha ascolto solo durante una guerra; il telegiornale di Rai 1, ad esempio, deve essere "trainato" dall'Eredità o da programma simile per avere ascolto.
- d. Notturni. Ci sono poi emittenti che dopo le 23.00 trasmettono programmi sexy per fare ascolto nella giornata media. Questo perché la rilevazione Auditel è quella del giorno medio, dalle 7.00 alle 02.00 di notte, e la fascia dalle 23.00 alle 2.00 è al di fuori dei limiti di legge sui programmi sexy, lotto, cartomanti, ecc. (vedi Antenna 3 che per il sabato lo dichiara anche espressamente sui giornali)
- e. Se si vuole quindi utilizzarlo, con una incidenza limitata, se ne deve ridurre l'applicazione alle ore che devono caratterizzare la qualità della programmazione, come ha suggerito il Consiglio di Stato.

f.

10) Parametro che stravolge le graduatorie violando la volontà espressa nel Regolamento

- a. Stravolge completamente la graduatoria. La somma del punteggio Auditel per i primi 100 soggetti incide per 117.017,83 punti pari al 44,14% del punteggio totale di 265.112,97 riconosciuto a questi in graduatoria. Per le rimanenti emittenti dopo i 100 incide per 2.050,01 punti pari al 5,90%. E' l'Auditel e non i dipendenti a fare la graduatoria anche se quest'ultimi dovrebbero rappresentare l'80% del punteggio. Il tutto lontanissimo dal peso del 17% a cui si voleva limitare parametro Auditel.
- b. Abbiamo visto sopra come il parametro Auditel determina anche l'ingresso fra i primi 100 soggetti della graduatoria, procurando quindi un ulteriore vantaggio di distribuzione delle risorse economiche ai soggetti dotati di questo parametro.
- c. L'incremento dell'occupazione e dell'informazione locale dovrebbero essere, secondo la legge delega, due dei quattro requisiti che il regolamento doveva garantire mentre l'ascolto NON è citato dalla legge. Il Consiglio di Stato addirittura obietta che l'ascolto potrebbe essere stato realizzato durante "televendite, trasmissioni vietate ai minori, o programmi di cartomanzia o simili".
- d. Nella tabella 1, in cui si indicano i punteggi da assegnare, tutti hanno letto che l'ascolto avrebbe dovuto pesare per il 17% ma in realtà utilizzando solo la prima colonna della tabella (come sotto spiegato) l'ascolto pesa il 100% del suo valore assoluto, senza l'abbattimento del 17% e senza l'attribuzione di punteggio per fasce.
- e. Poi cosa completamente distorsiva non è che l'ascolto, nel punteggio assegnato, non è rapportato alla popolazione servita. Una emittente che realizza 3.000 di ascolto su 300.000

abitati serviti ha lo stesso punteggio Auditel di una emittente con 3.000 su un bacino di 12.000.000 di abitanti serviti: La categoria “pesi piuma” e gareggia sullo stesso ring con la categoria “pesi massimi”!

11) Rappresenta troppe contraddizioni con le finalità e lo spirito dei contributi

- a. La sua introduzione rappresenta per alcune emittenti un conflitto di interessi, in quanto una sola associazione di tv locali è presente nel capitale della società privata Auditel.
- b. Le sue rilevazioni poi sono molto onerose e diverse emittenti hanno evitato una spesa inutile per il mercato locale.
- c. La società Auditel poi non è mai stata individuata come istituto a cui affidare una rilevazione universale dell’ascolto di tutti i soggetti del sistema.
- d. Parametro contraddittorio. Infatti se ci fosse un ascolto reale non ci sarebbe l’insuccesso di mercato che giustifica l’erogazione di contributi di Stato. Non si deve finanziare l’intrattenimento ma il servizio alla collettività. Tutti i soggetti rilevati hanno un qualche ascolto: si dovrebbe eventualmente considerare solo l’ascolto oltre una soglia percentuale (da premiare), rispetto alla dimensione della regione.
- e. Parametro dannoso. La spettacolarizzazione dell’informazione è un pericolo per la collettività, l’informazione deve essere fatta bene, secondo le regole, dai giornalisti assunti e non strizzare l’occhio all’ascolto innalzando lo scontro o la rissa.
- f. La ricerca dell’ascolto è già un obiettivo dell’emittente e non ha bisogno di essere incentivato dallo Stato.
- g. Il dato Auditel non è utilizzato per le pianificazioni pubblicitarie locali e pertanto è inutile per l’emittenza locale; i soggetti locali non utilizzano l’analisi dell’ascolto anche per una oggettiva difficoltà di strumenti (il software di lettura ed analisi costa più dell’intera campagna pubblicitaria).
- h. I soggetti locali hanno la loro verifica immediata dal riscontro presso i loro clienti. I soggetti nazionali, che vogliono pianificare l’emittenza locale, penalizzano la tv locale perché giudicano il valore assoluto dell’ascolto poco significativo rispetto al valore degli ascolti delle tv nazionali.

12) E’ un parametro non significativo per realizzare le finalità della legge

- a. Sui 167 soggetti in graduatoria solo 90 hanno un punteggio Auditel e solo 40 sopra 1000. Non è quindi un parametro solamente discriminatorio ma senza rappresentatività.
- b. Parametro non significativo. Il dato della migliore emittente locale in ciascuna regione rappresenta un ascolto ridottissimo rispetto al pubblico potenziale della regione (ad esempio un ascolto di 4.000am su 4.000.000 di potenziali telespettatori comunque costituisce lo 0,1 % di ascolto della regione)
- c. La differenza di ascolto fra due emittenti locali che abbiano una 3.000 e l’altra 1.500 sembra una differenza del 50% quindi molto significativa. In realtà poiché il bacino nell’esempio è di 3.850.000 abitanti, la prima rappresenta il lo 0,078% dell’ascolto e l’altr lo 0,038%. Sono entrambe due insuccessi di mercato, purtroppo.
- d. Le tv locali devono esserci perché quando c’è qualche cosa che interessa il cittadino questo possa informarsi od approfondire: non perché sia obbligato a vedere tutte le sere solo una tv locale!

- e. L'ascolto delle tv locali purtroppo è molto piccolo. La prima è Videolina che ha uno spettatore ogni 270 abitanti. Solo 4 emittenti hanno 1.000 spettatore ogni 1.000.000 abitanti; 16 emittenti hanno 1000 spettatori ogni 2.000.000 abitanti e 30 hanno 1000 spettatore ogni 3.000.000 abitanti. Questo perché la tv locale di informazione è seguita dal pubblico pochi minuti al giorno, come media sulle 24 ore, ma è importante che ci sia in quel momento: quando c'è bisogno della conoscenza del territorio.
- f. L'ascolto, poi, per avere un peso corretto dovrebbe essere rapportato alla popolazione della regione servita e quindi marginale rispetto al punteggio dipendenti. Nella attuale graduatoria se fossero assegnati 1000 punti alla prima emittente per ascolto in relazione al numero di abitanti della regione, alla seconda toccherebbero 517 punti alla terza 326, alla decima 176, alla trentesima 92 punti e alla centesima 2,43 punti: non migliaia come il sistema di calcolo inserito "proditoriamente" nel percorso tra il Senato ed il CdM consente oggi.
- g. Ha poi un peso economico sviante. 3500 di ascolto medio nel calcolo per aree, vale 35 giornalisti professionisti; 3500 ascolti su 4.000.000 di abitanti costituisce lo 0,0875% dell'ascolto regionale. Può il TAR restare indifferente a tale sperequazione?
- h. L'informazione fa poco ascolto. L'ascolto delle locali è realizzato con programmi di intrattenimento, diversi dall'informazione. Può essere inteso come la verifica della qualità televisiva dei contenuti da garantire con il nuovo regolamento?
- i. Esempio illuminante è la CNN. Quando vi è un grave evento internazionale ha moltissimo ascolto e batte tutti: nella normalità degli eventi è una emittente modesta rispetto alle televisioni americane maggiori

13) Un colpo di mano: la modifica del testo del parere della Commissione del Senato.

- a. Il parametro Auditel non può essere utilizzato come è adesso previsto dal regolamento, cioè sommando il valore assoluto dell'area 2 della tabella 1, ai punteggi area 1 del personale dipendente.
- b. Questa gravissima incongruenza del Regolamento che lo rende "tout court" inapplicabile. Nel compilare la graduatoria, in base al testo attuale, di dovrebbe sommare il valore dell'ascolto medio al punteggio degli altri parametri della sola prima colonna della tabella, sommando così pere con mele.
- c. La diversità fra il testo uscito dalla 8 Commissione e quello approvato dal CdM evidenzia il cambiamento dell'ultima ora: la 8 Commissione recita: "sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue **dai parametri indicati nella tabella 1**" mentre il Regolamento approvato dice: "punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei **punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1**"
- d. In questo modo Auditel entra nel punteggio con il suo valore assoluto, sommando cose molto diverse e con valore economico molto diverso; 1000 telespettatori su una potenzialità di 10.000.000 di abitanti valgono 10 giornalisti iscritti nell'Albo professionale assunti a tempo indeterminato. E' stata violata la scelta messa a consultazione di assegnare all'Auditel un peso del 10% inizialmente poi alzato al 17%.
- a. I valori delle aree della tabella 1 hanno ordini di grandezza differenti, muovendosi l'area dipendenti fra valori compresi fra 100 e 1.000 unità, mentre l'ascolto medio si muove fra

- 1.000 e 10.000 unità, determinando un prevalere assoluto di un parametro sugli altri; un parametro che doveva essere residuale.
- b. Un giornalista professionista a tempo indeterminato varrebbe tanto quanto un ascolto medio di 100 abitanti. Per competere con l'ascolto medio di 12.000 individui della prima emittente lombarda (per altro su una popolazione di oltre 10 milioni potenziali) servirebbero 120 giornalisti professionisti a tempo indeterminato (con un costo superiore ai 5 milioni di euro). Assurdo!

14) Dipendenti

- a. Non c'è un rapporto fra il numero minimo di dipendenti richiesti per accedere e la popolazione della regione servita. Si va dal Molise in cui (dovendo avere 8 dipendenti per accedere ai contributi) è richiesto 1 dipendente per ogni 38.800 abitanti mentre alla ricca Lombardia (che deve avere solo 14 dipendenti per accedere) è richiesto solo 1 dipendente ogni 715.655 abitanti: quale è la ratio?
- b. Sorprendente poi è la graduatoria dei dipendenti per 100 abitanti. Telemolise risulta prima con 2,55 punti per dipendenti per 1000 abitanti ed ha solo 792,58 punti in graduatoria per l'area dipendenti, mentre la prima Telenorba con ben 4.941 punti se lo rapportiamo alla popolazione ha solo 1,06 punti ogni 1000 abitanti e si posizionerebbe nona; Telemolise, con 0,25 punti per 1000 abitanti da 3 diventerebbe 77 esima; Canale 21, tv campana, con 0,26 punti per 1000 abitanti da 4 diventerebbe 73 esima; 25 emittenti risalirebbero fra i primi 100.
- c. Si favorisce poi l'occupazione ed il mantenimento dei posti di lavoro. Infatti il Regolamento rende particolarmente sfavorevole l'uso degli ammortizzatori, in caso di crisi. Il punteggio è ridotto in proporzione alle ore effettivamente lavorate. Così i lavoratori in cassa integrazione non maturano nessun punteggio per i contributi mentre continuano ad aumentare i costi della struttura più ampia (tfr, anzianità, carico aziendale di responsabilità). 10 dipendenti in cassa al 50% valgono come 5 dipendenti e quindi si rende più conveniente liberarsi dei dipendenti invece di difendere posti di lavoro.
- d. Nelle linee guida approvate dal MISE all'inizio della consultazione valeva la struttura occupazionale dell'emittente, che dava la potenzialità vera, da eventualmente recuperare pienamente con i contributi stessi.

15) Irregolarità dell'iter di consultazione e della emissione del provvedimento

- a. Nell'iter di consultazioni non è stata coinvolta la Conferenza Stato Regioni. Si tratta di materia concorrente e quindi la consultazione è obbligatoria
- b. Credo poi che il provvedimento stesso non potesse essere assunto dal Consiglio dei Ministri senza una preventiva concertazione sempre in sede di Conferenza
- c. Credo che poi questo renda illegittimo l'intero provvedimento. Stupisce che le Regioni non abbiano detto nulla e si siano opposte e queste privazioni di risorse per i loro territori
- d. Credo anche che oggi le stesse Regioni possano intervenire nei giudizi sollevati davanti al TAR ad adiuvando le emittenti che lottano per una equa distribuzione regionale delle risorse stanziate.

Intervento d'urgenza proposto

- 1) Si può rimediare alla totalità delle gravi anomalie indicate sopra con il varo di una modifica – limitata ma importante - al Regolamento da parte del Parlamento. E precisamente:
 - a. Prevedere di suddividere regionalmente le risorse, in base agli abitanti. Ciascuna emittente riceverà i contributi in proporzione al punteggio ottenuto nella graduatoria nazionale.
 - b. Visto il numero ormai contenuto degli iscritti non è più necessario prevedere una distribuzione delle risorse differenziata ai primi in graduatoria. In ogni caso anche se si volesse mantenere il numero di 100 emittenti da finanziare questo numero dovrebbe essere distribuito regionalmente, in base alla popolazione regionale. Se si volevano solo 100 emittenti dovevano essere in media 5 a regione, con un numero maggiore nelle regioni più grandi e più piccolo in quelle con meno abitati.
 - c. Sospendere l'applicazione del parametro Auditel fino alla domanda anno 2020, prevedendo per quell'anno la media dal 1/7/2018 al 31/12/2019. Riportare la percentuale al 10% ,prevista nelle Linee Guida a suo tempo emanate, rispondendo alle osservazioni del Consiglio di Stato sulla valenza della attuale misurazione dell'ascolto, riportando la percentuale di ascolto dell'informazione sulla media giornaliera
 - d. Mantenere la graduatoria redatta centralmente dal MISE in base alle attuali domande delle emittenti e con i dati dichiarati (assolutamente esaustivi per l'obiettivo).

Considerazione finali

La modifica in senso regionale del riparto delle risorse e dell'individuazione del numero delle emittenti, con la sospensione del parametro Auditel fino al 2020, è fattibile con un provvedimento rapido e risolve tutte le anomalie, rendendo la concorrenza automaticamente equilibrata all'interno di ogni regione.

Questo determinerebbe

- 1) Il superamento dei ricorsi paralizzanti l'erogazione.
Così procedendo sono svuotati di fondamento tutti i principali motivi di ricorso e verrebbe meno la necessità per il TAR di dare una sospensiva in caso di permanenza di ricorsi, non essendoci un danno immediato per nessun soggetto. Si risolverebbe anche il problema di restare senza contributi per altri uno o due anni.
- 2) Se non si procede con un intervento legislativo di correzione si dovrà attendere l'esito dei ricorsi ed eventualmente della sentenza della Corte Costituzionale con un danno gravissimo per l'intero comparto.
- 3) Intanto il MISE nell' determina ministeriale relativa all'anno 2016 ha erogato in via precauzionale solo il 50% delle somme calcolate con le attuali regole, in attesa dell'esito dei ricorsi.

Intervento a difesa del regolamento per i contributi alle emittenti televisive locali italiane. ML

- 4) Il TAR ha già nei primi provvedimenti anticipato la non irrilevanza delle obiezioni proposte (vedi provvedimento di febbraio).
- 5) La lettura attenta dei due pareri del Consiglio di Stato (che si consiglia) emessi nella fase della consultazioni fanno ben comprendere la fondatezza delle obiezioni qui sollevate rispetto all'orientamento dell'Organo giuridico citato.

Aiuti di Stato. In conclusione un ultimo punto, ultimo ma non meno importante: la graduatoria unica nazionale delle emittenti rende questi contributi un aiuto di Stato che viola il TUEF Europeo. Le emittenti non potrebbero più ricevere i contributi in quanto non sarebbero più "infrastrutture a livello locale" e gli aiuti "non avrebbero la finalità locale regionale" e soggetti li riceverebbero in quanto emittenti di rilevanza nazionale, all'interno di una apposita graduatoria unica nazionale. Precisamente il testo recita: "Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato"

Mi farebbe piacere ricevere le vostre considerazioni ed obiezioni a quanto sopra esposto per un meditato esame di questa problematica per noi decisiva.

Mauro Lazzarino

335 69 82 640

mauro.lazzarino@gmail.com

EMENDAMENTI PROPOSTI

Emendamenti al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 relativo ai contributi alle tv locali

Suddivisione regionale delle risorse

All'art 6 comma 2

Dopo "il Ministero forma una graduatoria." **Inserire** "Il Ministero calcolerà la somma delle risorse di cui all'art. 1 che spetta a ciascuna regione in funzione della popolazione di ciascuna di esse. Tala somma sarà suddivisa fra le emittenti della regione in base al punteggio conseguito nella unica graduatoria nazionale da ciascuna emittente"

Spiegazione: Lo stanziamento viene suddiviso regionalmente in base alla popolazione e quindi diventa a sostegno dell'informazione regionale e non dei singoli editori in quanto tali. Tutte le differenze che vi sono fra le varie regioni in una graduatoria unica nazionale diventano discriminatorie fra i soggetti partecipanti. Invece all'interno della stessa regione (numero abitanti, reddito, presenza di aiuti economici della Regione,

Intervento a difesa del regolamento per i contributi alle emittenti televisive locali italiane. ML

abitudini di ascolto, propensione agli investimenti pubblicitari, ecc..) sono elementi comuni a tutte le emittenti di quella regione e quindi non discriminanti.

Riparto del 95% delle risorse ai primi 100.

All'art.6 comma 2 **eliminare** il testo

“Alle prime cento emittenti e' destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi e' destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al centunesimo posto non puo' ottenere un contributo complessivo di importo piu' elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1.”

Spiegazione: Con tale emendamento tutti i soggetti che hanno i requisiti di accesso al sistema dei contributi (numeri di dipendenti minimi, e le altre caratteristiche previste) accedono ai contributi in maniera proporzionale. La selezione del numero dei partecipanti l'hanno già attuata i requisiti di accesso che consentono di partecipare solo ad aziende ritenute dal Regolamento con struttura idonea alla attività televisiva di qualità, e non si ha un doppio sbarramento ingiustificato e discriminante.

Auditel

All'art.6 comma 2

Modificare il testo nel comma 2 *“sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi **relativi alla tabella 1 con esclusione dell'area b)** che si applicherà a partire dalla **domanda dell'anno 2020, sulla base dei dati dell'anno 2019 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria.***

Spiegazione: Così si elimina l'utilizzo di un parametro retroattivo, che è previsione incostituzionale. Il riferimento alla tabella 1 (e non alle Aree) evita che si utilizzi per il punteggio della graduatoria, come accade adesso, solo la 1° colonna senza la rettifica dell'aliquota prevista nella 2° colonna, cosa assurda.

Esclusione dai benefici le emittenti utilizzanti gli ammortizzatori sociali.

Nel testo del regolamento **eliminare** nei vari punti del regolamento la riduzione del punteggio, in presenza di ammortizzatori sociali, alle sole ore lavorate effettivamente.

“per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà”

Spiegazione: Così in caso di crisi aziendale temporanea, si restituisce utilità all'uso degli ammortizzatori sociali in sostituzione dei licenziamenti. Diversamente diventerebbero più utile procedere ai licenziamenti, senza avere oneri accessori di struttura (struttura troppo ampia, anzianità, tfr, ecc...) che rimangono a carico in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Con l'uso degli ammortizzatori sociali si sono difesi posti di lavoro, cosa che con la norma attuale non varrebbero nulla ai fini del punteggio. I contributi possono proprio essere l'elemento che fa superare la crisi. Il tener conto delle ore effettivamente lavorate rimarrebbe solo per i contratti a tempo parziale.